



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0009181-05/04/2018
Cl. 13.00.00/29.18

Alla Direzione generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
Servizio V
Sede

E p. c.

Al Capo di Gabinetto dell'On.le
Ministro
Sede

Oggetto: Batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia - Aree sottoposte a disposizioni di tutela ai sensi della parte Terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 - Autorizzazione paesaggistica.

Si riscontra la nota prot. n. 8643 del 26 marzo 2018 con la quale codesta Direzione generale, a seguito delle criticità per la tutela del paesaggio rappresentate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto in relazione alle misure di emergenza stabilite dalla Regione Puglia - anche in esito all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea - per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della *Xylella fastidiosa*, che mettono a rischio estese aree di uliveti caratterizzanti il paesaggio, pone i seguenti quesiti:

- se l'eradicazione delle piante di olivo infette possa annoverarsi tra gli interventi di lieve entità di cui al DPR n. 31 del 2017 (Allegato B, voce B22), soggetti a procedura autorizzativa semplificata, ovvero se, considerato l'elevato numero di piante da eradicare e gli effetti sul paesaggio derivanti dagli impatti cumulativi di tutti i singoli interventi, debba essere attivata la procedura autorizzativa ordinaria ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come ritenuto dalla stessa Direzione generale;
- se il parere del MiBACT, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, *“possa essere volto all'inevitabile ricostituzione di quel paesaggio, già oggetto di tutela, da porre quale condizione prescrittiva ineludibile alla richiesta di eradicazione, finalizzata ad evitare la distruzione definitiva dell'oggetto stesso della tutela”*. Al riguardo, codesta Direzione generale propone *“l'attivazione di un tavolo tecnico da parte della Soprintendenza con i competenti uffici della*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Regione Puglia, con il Servizio fitosanitario regionale al fine di stabilire delle Linee guida inerenti le modalità di reimpianto (non appena ciò sarà possibile), i casi ai quali applicare le misure di contenimento finalizzate alla salvaguardia di quegli ulivi che, seppure ricadenti nel raggio di 100 metri dalle piante infette, non siano stati ancora attaccati dal batterio, l'applicazione nella zona infetta di trattamenti fitosanitari sperimentali che abbiano dati esiti positivi, con ciò evitando l'eradicazione della pianta infetta."

Riguardo al primo quesito, si concorda con l'orientamento espresso da codesta Direzione generale, secondo il quale non è applicabile alla fattispecie prospettata la procedura autorizzativa semplificata. Ed infatti, come è stato chiarito anche con la circolare n. 42 del 21 luglio 2017, emanata da codesta Direzione generale d'intesa con lo scrivente U.L., un principio di carattere generale, implicito nella disciplina del citato DPR n. 31 del 2017, consiste nel divieto di segmentazione e frammentazione strumentale degli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica, ovvero soggetti a procedura semplificata, singolarmente riconducibili nelle voci dell'allegato A o dell'allegato B: in linea di massima l'intervento o l'opera devono essere considerati e valutati nel loro insieme strutturale e funzionale e nella loro sostanziale unitarietà, non essendo evidentemente possibile fruire della liberalizzazione (o della semplificazione) scomponendo artificialmente l'intervento o l'opera unitari in una pluralità di singoli interventi che, di per sé considerati, potrebbero come tali ricadere in una delle voci degli allegati. Ma anche al di là di questo principio, riferito in modo specifico alle casistiche proprie della lieve entità, la considerazione unitaria dell'insieme degli interventi plurimi che concorrono oggettivamente ad alterare in modo rilevante un ambito paesaggistico è imposta dalla logica stessa del vincolo paesaggistico che, verosimilmente, nei casi in esame, abbraccia unitariamente (sia come vincolo provvedimentale, sia come vincolo di legge o di piano paesaggistico) non le singole porzioni immobiliari come divise per titolo dominicale o di possesso e detenzione, bensì l'intera area presa in considerazione dal vincolo medesimo. Con la conseguenza che tale considerazione unitaria degli effetti pregiudizievoli derivanti dalla eradicazione degli ulivi deve prevalere anche ove la parcellizzazione delle domande di autorizzazione sia fisiologica conseguenza della diversità dei titolari delle aree interessate e/o dalla successione nel tempo degli interventi stessi. Naturalmente tali valutazioni restano demandate all'apprezzamento tecnico degli uffici territoriali, da svolgersi caso per caso.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

In relazione alla seconda questione, questo Ufficio ritiene condivisibile la proposta di attivare un tavolo tecnico al fine preservare, per quanto possibile, l'attuale paesaggio, prescrivendo, ove necessario, misure volte alla sua ricostituzione.

Ove, poi, tale tavolo tecnico non dovesse riuscire a rinvenire e definire un punto di condivisione e sintesi che consenta di comporre adeguatamente le esigenze di tutela dei beni paesaggistici con quelle della tutela fito-sanitaria, sarà comunque possibile recuperare l'attività elaborativa come fase istruttoria prodromica di una o più successive conferenze di servizi, all'esito delle quali spetterà all'amministrazione procedente adottare una determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, stabilendo qual è l'interesse prevalente in concreto, restando esclusa, allo stato, la possibilità che gli organi tecnici di questo Ministero – che esercitano una funzione tecnico-discrezionale di tutela – possano effettuare una comparazione degli interessi in conflitto e valutare l'eventuale prevalenza dell'interesse fito-sanitario e/o delle direttive europee vincolanti.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Paolo Carpentieri